



TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Varese, sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, letti gli atti ed ascoltate le parti in udienza,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 183, comma VII, c.p.c.

nella causa iscritta al ruolo n. ..R.G. dell'anno 2009, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. ../2009, emesso dal Tribunale di Varese in data 15 settembre 2009, per l'importo di Euro ...

TRA

P., con l'Avv.

- OPPONENTE -

E

F., con l'Avv.

- OPPOSTA -

- □ ■ □ -

OSSERVA

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 9 aprile 2010

SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE

La prova orale articolata dall'attrice sostanziale (memoria 8 marzo 2010) è rilevante ed utile ai fini del decidere e, per l'effetto, va ammessa, ma sul solo capitolo n. 1. Sul cap. 2, infatti, la parte non ha indicato il teste da escutere e, pertanto, la prova orale è, per tale circostanza, inammissibile.

Quanto alla prova articolata dall'opponente, va rilevato che il capitolo "a" è inammissibile poiché non indicando un referente storico non appare rilevante in quanto generico. Stesso dicasi per il capitolo "b" che discorre di "diverse e ripetute occasioni" senza individuarle in modo chiaro e specifico. La genericità inficia anche i capitoli d, e, f, g. Tutti i capitoli sin qui menzionati non introducono sufficienti referenti topici o storici, così lasciando le circostanze capitolate in balia della genericità. Va precisato che l'esigenza di specificità non risponde ad un mero formalismo poiché salva il rispetto del principio del contraddittorio atteso che la controprova non può essere svolta e la contestazione specifica effettuata in difetto di circostanze particolareggiate come, peraltro, richiede espressamente la Legge all'art. 244 c.p.c.

Non va ammessa la prova contraria articolata dall'opposta nella memoria istruttoria di replica del 29 marzo 2010: ed, infatti, la memoria è stata depositata tardivamente e, dunque, è inammissibile poiché intempestiva.

La CTU richiesta dall'opponente, allo stato, non appare utile e, pertanto, questo giudice riserva di ammetterla solo all'esito delle prove orali ammesse.

CALENDARIO DEL PROCESSO

All'odierna controversia si applicano le norme di nuovo conio introdotte dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 e, dunque, anche l'art. 81-bis disp. att. c.p.c., ove il Legislatore ha introdotto il “*calendario del processo*”. Alla stregua del nuovo grimaldello normativo, il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati.

Tale incumbente, come questo Tribunale ha già statuito, non si applica ai procedimenti sommari o con istruzione deformalizzata¹, pur non ignorando che sul punto altra giurisprudenza è di contrario avviso². Viene, però, qui condivisa quella dottrina che, commentando il nuovo istituto, ha affermato che il calendario del processo costituisce un elemento di rigidità che stona con il carattere informale ed elastico del procedimento sommario

In effetti, il calendario ex art. 81-bis cit. va effettivamente e correttamente inteso nella sua versione interpretativa “*rigida*”. Fissando la calendarizzazione delle udienze, il giudice di merito prefigura alle parti il percorso procedimentale cui le stesse saranno sottoposte, consentendo loro di conoscere in via anticipata la durata del processo ma, soprattutto, mirando al precipuo scopo di garantire che tale durata sia ragionevole³. In tal senso si deve discorrere di “calendario rigido”: il giudice fissa dei “paletti” procedurali che devono avere la precipua funzione di contenere la tempistica del rito nel senso che là dove salti un incumbente, per un qualsiasi motivo, non si assiste ad un effetto domino (vengono modificate tutte le altre date di udienza) ma ad un effetto programmatico. Il giudicante, “saltata” una udienza, dovrà rifissare l'incumbente in data anteriore a quella che segue nel calendario⁴. L'effetto finale, sul processo, è che gli eventi patologici del procedimento non vanno ad allungare la vita biologica del rito (poiché il calendario determina i segmenti temporali entro cui espletare ogni incumbente).

Proprio alla luce di tale interpretazione, si comprende perché il legislatore, nell'art. 81-bis cit. abbia usato una formula letterale tanto criticata dai commentatori: non “*udienze fissate*” nel calendario, ma “*termini fissati*” nel calendario. L'articolo in esame, infatti, espressamente prevede che “*i termini fissati nel calendario* possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini”.

In realtà non si tratta di un refuso legislativo ma dell'esternazione di una *voluntas legis*: le date indicate nel calendario costituiscono il termine entro cui il

¹ Trib. Varese, sez. I civile, ordinanza 18 novembre 2009 in *Giur. Merito*, 2010, 2, 406.

² Trib. Mondovì, ordinanza 5 novembre 2009 in *Guida al Dir.*, 2009, 50

³ La Corte Europea dei diritti dell'uomo (cfr. in particolare le pronunce sul ricorso n. 62361/00, proposto da Pizzati c. Italia e sul ricorso n. 64897/01 proposto da Z. c. Italia), ai cui principi il giudice nazionale deve uniformarsi nella determinazione della durata ragionevole del procedimento, ha in linea di massima stimato tale durata in anni tre (3) per quanto riguarda il giudizio di primo grado ed in anni due (2) per quanto riguarda il giudizio di secondo grado (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 2008, n. 8521). In nessun caso, pertanto, può essere concessa proroga ove i suddetti termini vengano disattesi

⁴ Per essere chiari. Ipotizzando siano state fissate due date - udienza il 3 maggio; ed udienza il 25 giugno – se l'udienza del 3 maggio non dovesse essere celebrata per un motivo qualsiasi, il giudice sarebbe tenuto a fissare per il medesimo incumbente una data anteriore al 25 giugno e non anche a modificare l'intero calendario.

precedente incumbente calendarizzato deve essere esaurito. L'effetto finale è che, qualunque evento sopraggiunga, la durata del processo non cambia.

La funzione del calendario è, quindi, quella di contribuire alla ragionevole durata del processo civile. Non si condivide, pertanto, l'opinione pur autorevolmente espressa in Dottrina, secondo la quale la fissazione del calendario del processo "*non serve ad accelerare i tempi del processo, bensì solo a renderli prevedibili*". Tale interpretazione rischia di svilire il significato della norma, atteso che l'interesse della parte non è certo quello di poter prevedere razionalmente un processo di durata, però, irragionevole. Non è l'imprevedibilità della durata del procedimento a vulnerare il Giusto processo ma la sua eccessiva consistenza.

Così individuata la ratio e la portata applicativa del nuovo istituto, resta da chiarirne il regime giuridico. E' certo, come hanno scritto i commentatori, che la sua portata è "*limitata all'eventualità che debba svolgersi un'attività di assunzione probatoria*", atteso che l'istituto trae linfa direttamente dall'ordinanza ex art. 183, comma VII, c.p.c. e, dunque, in tanto è necessitato in quanto debba provvedersi alla istruzione della causa.

Orbene, secondo i primi commenti di Dottrina, l'art. 81-bis in esame sarebbe solo una specificazione del generale potere di direzione del processo già attribuito al giudice dall'art. 175 c.p.c. La fissazione del calendario del processo sarebbe, cioè, solo una possibile opzione del giudice nell'ambito del procedimento. Secondo altri, sarebbe, invece, "un potere-dovere" del giudice.

Si afferma, al riguardo, in dottrina, che un presunto dovere del giudice di fissare il calendario del processo appare in realtà privo di sanzione sul piano della qualificabilità degli atti processuali, salvo, al più, il prefigurarsi di una responsabilità disciplinare del magistrato per l'omessa predisposizione del calendario del processo o la violazione ingiustificata delle sue indicazioni.

Come emerge da tali rilievi, il problema riguarda la discrezionalità o obbligatorietà della fissazione del calendario del processo.

Reputa questo giudice che il calendario del processo debba intendersi necessariamente in termini di "*discrezionalità*". L'adempimento *de quo* che si richiede al magistrato, infatti, deve inevitabilmente essere collocato nel contesto concreto dell'Ufficio in cui il giudice si trova a operare. Si vuol dire che il numero delle cause pendenti sul ruolo del giudice influenza in modo preponderante l'attività gestionale dei procedimenti cosicché, secondo una formula inversamente proporzionale, maggiori saranno le cause iscritte al ruolo - e che il giudice si trova a dover gestire - minore sarà la possibilità oggettiva di pianificare e programmare lo svolgimento delle singole udienze per ogni processo. Altrimenti detto: la minore "governabilità" del ruolo inevitabilmente comporta una maggiore esigenza di flessibilità e duttilità che fa iato con un elemento di programmazione quale il calendario, poiché intriso di inevitabile rigidità, come la dottrina, sino ad ora unanimemente, ha riconosciuto. Ed allora imponendo l'uso del calendario, nel senso di obbligare il giudice ad apporlo sempre e comunque, a prescindere dal contesto concreto in cui l'attività giurisdizionale è esercitata, si correrebbe il rischio di andare a pregiudicare proprio quelle esigenze di celerità e di organizzazione che la legge 69 del 2009 ha inteso tutelare. Per altro verso questa interpretazione potrebbe prestare il fianco a dubbi di costituzionalità. Come ha insegnato la giurisprudenza costituzionale, infatti, una norma è in sé incostituzionale, poiché irragionevole, là dove tradisca, in modo insanabile, la *ratio legis* che ne ha giustificato la introduzione nel sistema normativo. E, allora, se il calendario del processo persegue la finalità, vuoi di consentire la prevedibilità dei tempi del processo, vuoi di contenere la durata del procedimento entro tempi ragionevoli, si darebbe luogo ad

una aporia dichiararne l'obbligatorietà pur laddove la sua applicazione rigida ed obbligatoria in uno specifico contesto giudiziario porterebbe di fatto ad un risultato del tutto inverso e contrario. Si pensi al consumo di tempo ed attività che si richiederebbe al giudice chiamato a gestire un ruolo di migliaia di cause per pianificare per ognuna di esse, man mano che sono in rotazione, un calendario di tempi ed udienze, "sentiti i difensori". È chiaro che la stessa ordinanza ex articolo 183, comma VII, c.p.c. rischierebbe di dover essere emanata solo successivamente ad una difficile attività di programmazione e dunque con ulteriori ritardi nell'eventuale scioglimento delle riserve. Per non parlare dell'inevitabile prevenzione che andrebbe ad innescarsi nei giudici con Ruolo particolarmente gravoso: se è vero che il calendario (obbligatorio) va rispettato anche a rischio di rilievi disciplinari, allora il magistrato sarebbe indotto, "in prevenzione", a pianificare tempi più lunghi proprio per evitare di dovere incorrere in continue proroghe e rinvii determinati, come gli operatori del diritto ben sanno, dalla oggettiva grande difficoltà che si ricollega all'attività gestionale di un ventaglio di cause ben superiore a carichi esigibili.

Vi è ancora ed infine che l'obbligatorietà del calendario non consentirebbe neanche ciò che può apparire più razionale e ragionevole ovvero scegliere i processi in cui adottare una calendarizzazione, tenuto conto di eventuali urgenze o dei temi oggetto del contendere o ancora della natura giudica dei diritti coinvolti.

Per tutti i motivi fin qui esposti, nell'ordinanza con cui il giudice si pronuncia sulle richieste istruttorie, il magistrato "può" discrezionalmente apporre il calendario, sentiti i difensori, come può, invece, ritenere tale incumbente da non espletare, motivando la sua scelta in base alle ragioni del caso concreto.

Orbene, nel contesto concreto di questo Ufficio giudiziario, l'incremento delle cause sul ruolo, determinato da fattori oggettivi (carenza di organico, mancato ingresso di nuovi magistrati nell'ultimo interpello, mancanza di personale amministrativo), determina una estrema difficoltà nel pianificare le vicende procedurali future di ogni fascicolo, tenuto conto che, in genere, si tratta di organizzare la singola causa su almeno un biennio. Ciò vuol dire che, auspicando in un affievolimento (e contestuale smaltimento) del Ruolo, allo stato l'idea di introdurre il calendario per ogni processo è inesigibile, salvo non volere pregiudicare gli stessi procedimenti.

Ciò nondimeno, nel caso di specie, tenuto conto della prima applicazione della norma e delle vicende procedurali del fascicolo in decisione, pare opportuno fissare (discrezionalmente) il calendario anche in attesa di un maggiore approfondimento dell'istituto nella giurisprudenza di merito.

Nel caso di specie, tenuto conto della natura della causa, dell'istruttoria che si prospetta in ragione dell'odierna ordinanza nonché delle urgenze che hanno contraddistinto fin dall'inizio l'attuale procedimento, ritiene questo giudice di dovere adottare il calendario del processo come da dispositivo. Per ragioni organizzative, il calendario verrà posto all'interno del fascicolo d'Ufficio, prima degli incartamenti e nello stesso verranno comunque inserite anche le udienze già tenute.

Manda dalla cancelleria di provvedere in conformità.

P.Q.M.

Letto ed applicato l'art. 183, comma VII, c.p.c.

DISPONE l'acquisizione dei documenti prodotti ed allegati dalle parti poiché ammissibili e rilevanti ai fini del decidere.

AMMETTE le prove orali richieste dall'opponente limitatamente al cap. c) con un teste a scelta tra quelli indicati.

AMMETTE le prove orali richieste dalla opposta sul cap. 1 (memoria 8 marzo 2010), con il teste ivi indicato.

DICHIARA l'inammissibilità della memoria istruttoria di replica della parte opposta.

RISERVA di decidere in ordine alla richiesta di CTU all'esito dell'assunzione delle prove ammesse

Visto l'art. 184 c.p.c.,

FISSA l'udienza in data **20 ottobre 2010, ore 13.40** per l'assunzione dei mezzi di prova

visti gli artt. 72, 74 disp. att. cod. civ.,

INVITA i difensori che non lo abbiamo già fatto, a provvedere, senza indugio, alla regolarizzazione del fascicolo di parte, dotandolo di apposito **INDICE** degli atti e dei documenti, ove mancante. Riserva ogni provvedimento di Legge in caso di inottemperanza.

Visto l'art. 81-bis disp. att. c.p.c.,

sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa;

FISSA il **CALENDARIO DEL PROCESSO**, con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati, per come da stampato allegato all'odierna ordinanza

AVVISA le parti che i termini fissati nel calendario potranno essere prorogati solo sussistendo gravi motivi sopravvenuti. La parte interessata alla proroga, è invitata a farne richiesta prima della scadenza dei termini.

DISPONE che il **CALENDARIO DEL PROCESSO**, sia unito al fascicolo d'Ufficio e rimanga in copia fotostatica allegato anche all'odierna ordinanza. Si inseriscano nel calendario anche le udienze già tenute

Varese, li 15 aprile 2010

II GIUDICE
Dott. Giuseppe Buffone



TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G.A.C. .../2009

CALENDARIO DEL PROCESSO⁵

GIORNO DI UDIENZA	INCOMBENTE CALENDARIZZATO	NOTE
I) 20 NOV 2009	Udienza di discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ex art. 649 c.p.c.	Esito: accolta. D.I. sospeso
II) 18 DIC 2009	Udienza di prima comparizione e di discussione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.	Esito: istanza ex art. 648 c.p.c. respinta
III) 9 APR 2010	Udienza di discussione dei mezzi istruttori, art. 183, comma VII, c.p.c.	Ammissione delle prove
IV) 20 OTT 2010	Escussione dei testi	Esaurimento della prova orale
V) 10 DIC 2010	Ove, eventualmente, all'udienza del 20 ottobre 2010, all'esito delle prove, venga ammessa la CTU. In quel caso: udienza di giuramento del CTU Eventuale: Udienza 11.3.2011 (Chiarimenti CTU)	Udienza interlocutoria eventuale: 11 marzo 2011
VI) 29 APR 2011	Precisazione delle conclusioni	

TEMPO PIANIFICATO PER LA DEFINIZIONE DEL PROCESSO: 1 ANNO E 6 MESI

IL GIUDICE
DOTT. GIUSEPPE BUFFONE

⁵ **Regime.** Art. 81-bis disp. att. c.p.c. (*Calendario del processo*). – Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini

Durata Massima. La Corte Europea dei diritti dell'uomo (cfr. in particolare le pronunce sul ricorso n. 62361/00, proposto da Pizzati c. Italia e sul ricorso n. 64897/01 proposto da Z. c. Italia), ai cui principi il giudice nazionale deve uniformarsi nella determinazione della durata ragionevole del procedimento, ha in linea di massima stimato tale durata in anni tre (3) per quanto riguarda il giudizio di primo grado ed in anni due (2) per quanto riguarda il giudizio di secondo grado (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 2008, n. 8521). In nessun caso, pertanto, può essere concessa proroga ove i suddetti termini vengano disattesi.